

ALLEGATO A)
DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO
DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE "BODY CAM"

Art. 1
Scopo del disciplinare tecnico

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 19 del D.Lgs. 51/2018, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile "BodyCam" in uso al Corpo Polizia Locale di Trento, nonché alle procedure di gestione e conservazione delle relative registrazioni nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare tecnico, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Trento.

Gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile, nei limiti di cui alla vigente normativa e delle regole stabilite nel presente disciplinare tecnico.

La finalità della videosorveglianza mediante "Body Cam" è quella di garantire, in abbinamento alle normali procedure operative, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio e prevenire anche possibili rischi di aggressione ai danni degli operatori intervenuti in situazioni critiche.

Il disciplinare tecnico ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle videocamere indossabili "Body Cam" con l'indicazione:

- a) delle circostanze e fattispecie in cui le microcamere dovranno essere attivate;
- b) dei soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
- c) delle operazioni autorizzate in ipotesi di emergenza;
- d) di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Art. 2
Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza mobile "Body Cam" è il Sindaco pro-tempore del Comune di Trento, mentre il responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio Polizia Locale.

2. Competono esclusivamente al Dirigente del Servizio di Polizia Locale le decisioni in ordine alle modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Dirigente del Servizio di Polizia Locale:

- a) il numero e la tipologia di apparati di videosorveglianza mobile "Body Cam" da impiegare;
- b) gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione dei dati relativi alla videosorveglianza, compresa la memorizzazione dei dati stessi;
- c) l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico.

Art. 3

Dispositivi di videosorveglianza mobile

I dispositivi di videosorveglianza mobile, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da una videocamera indossabile attivabile dall'operatore cui è assegnata, con le registrazioni audio video salvate in un sistema di archiviazione accessibile da internet (cloud).

Ciascuna bodycam è dotata della propria scheda di memoria. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Ogni dispositivo viene contrassegnato da un numero progressivo.

Art. 4

Obbligo di informazione "minima"

L'impiego dei dispositivi di videosorveglianza mobile dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi da parte l'operatore dovrà avvisare se possibile i presenti – in modo da essere udibile e comprensibile – dell'attivazione del dispositivo pronunciando le seguenti parole: *"da questo momento la conversazione è video e audio registrata"*. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.

Art. 5

Modalità di assegnazione dei dispositivi

I dispositivi possono essere assegnati dal Comandante in via continuativa come dotazione personale o per singoli servizi dal responsabile del Reparto/Squadra/Nucleo. Quando il dispositivo viene assegnato per singolo servizio, l'assegnatario viene individuato dal responsabile che annota il nome e la matricola dell'agente a cui l'ha consegnato, registrando al termine del servizio la riconsegna, in alternativa il dispositivo può essere assegnato dall'ufficio servizi in sede di predisposizione dell'ordine di servizio giornaliero.

L'assegnatario è responsabile del dispositivo (identificato da numero di serie apposto sullo stesso), e dei relativi accessori (base e cavo di ricarica, clip da taschino).

Il dispositivo assegnato non potrà essere utilizzato quale sistema di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

Art. 6

Uso dei dispositivi

I dispositivi di videosorveglianza mobile sono:

- assegnati per attività di servizio istituzionale;

- indossati in servizio in modo visibile sulla parte frontale della divisa all'altezza del torace divisa ad inizio del turno di servizio e tenuti accesi in pausa o con modalità di ripresa in sovra registrazione ogni 30 o 60 secondi;

L'attivazione del dispositivo è effettuata dall'operatore con contestuale avviso, se possibile, alla Centrale Operativa.

Le situazioni in cui si può fare uso dei dispositivi sono le seguenti:

- prevenzione dei reati o tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- indagini di polizia giudiziaria nella flagranza di reato.

Quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessino, il dispositivo mobile dovrà immediatamente essere disattivato.

Art. 7

Gestione delle riprese realizzate

Al termine del Servizio gli operatori che hanno in dotazione i sistemi di videosorveglianza mobile indossabili, ed hanno effettuato delle riprese audio video dovranno redigere un'annotazione dove indicheranno i motivi e le circostanze per cui è stata attivata e la metteranno a disposizione immediatamente del coordinatore del turno o del responsabile del nucleo/squadra/reparto da cui dipendono.

Il coordinatore del turno o il responsabile del reparto/squadra/nucleo, provvederà ad annotare l'avvenuta attivazione della body cam nel rapporto dell'attività giornaliera indicando il nominativo dell'agente e il numero del dispositivo.

Art. 8

Visione e conservazione delle riprese realizzate

L'annotazione verrà messa immediatamente a disposizione del Dirigente/Funziario che l'assegnerà al reparto/squadra/nucleo competente per materia. Il responsabile che ha ricevuto l'annotazione provvederà entro e non oltre 7 giorni a scaricare la registrazione salvandola in cloud annotando l'attività svolta nel registro della videosorveglianza, verificando che le riprese siano effettivamente pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite. Se tale verifica risulterà negativa, il responsabile disporrà la cancellazione della registrazione annotando l'attività svolta nel registro della videosorveglianza. L'accesso alle registrazioni sarà tracciato mediante le funzionalità di log previste dal software di gestione delle body cam, che saranno conservati per un periodo minimo di mesi 6 (sei) da ogni singolo accesso.

In caso in cui la verifica della pertinenza dei dati registrati sia positiva, senza ritardo il responsabile provvederà ad adottare gli atti conseguenti.

Quando la registrazione è stata acquisita agli atti, diventa parte integrante del procedimento penale di riferimento e verrà conservata in un supporto informatico (DVD, disco rigido esterno, chiavetta USB, cartella nel server) dal responsabile del fascicolo in modo che persone prive di autorizzazione non possano prenderne cognizione. Le registrazioni potranno essere visionate solo da chi le ha effettuate e dal responsabile del reparto/squadra/nucleo che ha in carico il procedimento o dal Dirigente.

Art. 9

Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti tramite dispositivi di videosorveglianza mobile, alle modalità d'uso e all'effettuazione dei controlli mediante apposita informativa scritta e con il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente disciplinare verrà reso noto ed esplicitato a tutti gli appartenenti del Corpo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente documento costituisce illecito disciplinare.